

DISCIPLINARE DI GARA
PREMESSE
1. PIATTAFORMA
1.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)
1.2. DOTAZIONI TECNICHE
1.3. IDENTIFICAZIONE
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....
2.1. DOCUMENTI DI GARA
2.2. CHIARIMENTI
2.3. COMUNICAZIONI
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....
3.1. DURATA
3.2. REVISIONE PREZZI
3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE ..	Errore. Il segnalibro non è definito.
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.....
6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....
6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI.....
7. AVVALIMENTO
8. SUBAPPALTO.....
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE
9.1. SOVVENZIONI ESTERE DISTORSIVE.....
10. GARANZIA PROVVISORIA.....
11. SOPRALLUOGO [Facoltativo]
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....
13.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA
15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE

DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14.....	
15.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE.....	
15.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO.....	
15.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	
16. OFFERTA TECNICA.....	
17. OFFERTA ECONOMICA.....	
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	
18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.....	
18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.....	
18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	
18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI.....	
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	
20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	
21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	
22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	
24. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	
25. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	
26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	
27. CODICE DI COMPORTAMENTO.....	
28. ACCESSO AGLI ATTI.....	
29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	
30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	



CITTÀ DI CHIVASSO

STAZIONE APPALTANTE

COMUNE DI CHIVASSO

Città Metropolitana di Torino

P.zza C. A. Dalla Chiesa n. 5 - 10034 CHIVASSO

Tel. 01191151 – Pec:protocollo@pec.comune.chivasso.to.it

DISCIPLINARE DI GARA

GARA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RILOCALIZZAZIONE DELLA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE CUP E95E20003630004 CIG: BB13F70086

PREMESSE

Con deliberazione di G.C. n. 308 del 23/12/2025 il Comune di Chivasso ha approvato il progetto (art.41 D.lgs. n.36/2023) relativo all’appalto dei lavori di cui all’oggetto;

Con determinazione n. 221 del 30/03/2026 sono stati approvati i criteri di valutazione dell’offerta tecnica relativi ai lavori di “**RILOCALIZZAZIONE DELLA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE**” - CUP E95E20003630004 CIG: BB13F70086

Con determinazione a contrattare n. 222 del 31/03/2026 è stato approvato il presente disciplinare di gara e i relativi allegati;

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all’indirizzo <https://chivasso-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> e conforme alle prescrizioni dell’articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L’affidamento avviene mediante procedura telematica aperta ex art. 71 del D.Lgs 36/2023 con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo .

La durata del procedimento prevista è max 6 mesi dalla pubblicazione del bando salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all’articolo 1, commi 4 e 5, dell’allegato I.3 del Codice Il luogo di svolgimento del servizio in appalto è il Comune di Chivasso [codice ISTAT 001082] [codice NUTS ITC11].

CIG: BB13F70086

CUI L82500150014202600006

CUP E95E20003630004

Al presente appalto si applicano i **Criteri Ambientali Minimi: (CAM) previsti dal D.M. 24 novembre 2025**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2025, adotta i nuovi Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'edilizia

Ai sensi dell’art. 42, comma 4, del Codice si dà atto che la verifica e la validazione del progetto sono avvenute in data 11/12/2025, a firma RUP del Comune di Chivasso;

Il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 36/2023 e dell’Allegato I.2 al D. Lgs. 36/2023 è l’Ing. F. Mascara, Dirigente del Settore “Governo del Territorio” del Comune di Chivasso tel. 011 9115402, email: f.mascara@comune.chivasso.to.it

Il Responsabile del Procedimento per la Fase di Affidamento è COLAVITTO Roberta e.mail: r.colavitto@comune.chivasso.to.it - Dirigente del Settore Servizi Amministrativi e alla persona del Comune di Chivasso

1. PIATTAFORMA

1.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel SERVIZIO SUPPORTO OPERATORI ECONOMICI-

Nella sezione "**Informazioni**" del portale, sono contenuti gli elementi utili all'operatore economico su modalità di registrazione, modalità di inoltro delle offerte etc.

Specifiche e dettagliate indicazioni riguardanti il funzionamento, la registrazione, le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema sono contenute nelle sezioni

"Istruzioni e manuali" e "FAQ"

https://chivasso-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp_istruzioni.wp;

https://chivasso-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp_faq.wp

Per ulteriori richieste di assistenza si può far riferimento alla sezione "Assistenza" del portale:

https://chivasso-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp_assistenza_tecnica.wp

Numero verde 0422267755

- In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante alla seguente pagina

<https://chivasso-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>,

unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza

dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è disponibile H24 escludendo temporanee indisponibilità che si rendono necessarie per manutenzione ordinaria e straordinaria.

Il servizio di assistenza viene svolto dal lunedì al venerdì, festività nazionali escluse, dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel SERVIZIO SUPPORTO OPERATORI ECONOMICI- (come indicato dal precedente punto 1.1) che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per

- l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) bando di gara e Allegato 1 Tabella criteri di valutazione dell'OEPV;
- b) disciplinare di gara;
- c) Progetto esecutivo dei lavori ai sensi dell'art. 41, comma 8, (Allegato I.7) del D. Lgs. n. 36/2023, con i contenuti ivi previsti
- d) Scheda 1 - schema di domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative a corredo della partecipazione rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000 dal concorrente
- e) documento di gara unico europeo (DGUE);
- f) Scheda 2 Modulo per autodichiarazione (raggruppamenti temporanei)
- g) Scheda 3 Modulo per autodichiarazione (iscrizione camera commercio)

- h) Modello A.1 “Allegato” per versamento bollo
- i) Modello A.2 Dichiarazione titolare effettivo;
- j) Modello A.3 fac simile dichiarazioni clausola sociale ex art.102 (Allegato Offerta Tecnica)
- k) Modello A.4 fac simile dichiarazione Sostitutiva di Equivalenza CCNL. (Allegato Offerta Economica)
- l) Modello A.5 (Allegato Offerta Economica)
- m) patto di integrità approvato con deliberazione del Comune di Chivasso G.C. n.49 del 01/04/2021
- n) Codice di comportamento adottato dal Comune di Chivasso con deliberazione di G.C. n.264 del 25 novembre 2021 e ss. mm. e ii. reperibile sul sito internet del Comune di Chivasso

Le istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa sono reperibili al link indicato nel punto 1.1

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sul profilo del committente della stazione appaltante al seguente indirizzo: <https://www.comune.chivasso.to.it> nella sezione dedicata alla gara e sulla Piattaforma <https://chivasso-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

2.2. CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti **da inoltrare almeno 8 (otto) giorni** lavorativi prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, indirizzati al Responsabile del Procedimento e inviati accedendo alla propria AREA RISERVATA, selezionando la gara in oggetto e generando una ‘nuova comunicazione’ in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti. Non saranno pertanto fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico **almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le risposte, se di interesse generale, saranno pubblicate tramite l'AREA RISERVATA nella SEZIONE COMUNICAZIONI. Inoltre saranno reperibili nella sezione ‘COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE’ riferita alla procedura di gara, accedendo al portale, sezione ‘BANDI DI GARA’ in ‘Gare e procedure scadute’, selezionando il Settore di riferimento.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL' APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché la suddivisione in lotti funzionali non è tecnicamente possibile e non è efficiente ed efficace dal punto di vista gestionale.

In merito si rileva che l'articolazione in lotto unico è stata effettuata nel rispetto di quanto indicato dall'art. 58 del D.lgs. 36/2023 secondo cui "per garantire la effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, anche di prossimità, gli appalti sono suddivisi in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture".

Trattasi di lotto funzionale, così come definito dalla giurisprudenza secondo cui "Il "lotto" identifica uno specifico oggetto dell'appalto la cui realizzazione è tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità, indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti (Cons. St., sez. II, 7 novembre 2007, 5 n. 2803)".

Il presente appalto, in virtù dell'importo e delle condizioni di esecuzione, non presenta interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, inferiore alla soglia comunitaria.

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione lavori	CPV	P (<i>principale</i>) S (<i>scorporabile</i>)	Importo
A	OG1 – Opere civili ed industriali	45454000-4	P	€. 348.201,01
B	OS 28 – Impianti termici e di condizionamento	45350000-5	S	€. 143.250,29

C	OS 30 – Impianti elettrici, telefonici radiotelefonici e televisivi	50710000-5	S	€ 136.945,28
D	IMPORTO TOTALE (A+B+C)			€ 628.396,58
E	COSTI DELLA SICUREZZA non soggetti a ribasso			€ 13.142,53
IMPORTO A BASE D'ASTA (D+E)				€ 641.539,11 (di cui € 244.741,78 costi della manodopera)

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza.

Ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 36/2023 il valore stimato (al lordo del ribasso offerto) delle prestazioni di lavori oggetto del presente appalto, è fissato in **€ 641.539,11** di cui € 13.142,53 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso e € 244.741,78 di costi della manodopera non soggetti a ribasso salvo quanto previsto dall'art.41 c.14, oltre IVA.

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera, come sopra quantificati non sono soggetti al ribasso. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera. **Qualora l'O.E. indichi nell'offerta economica un costo della manodopera inferiore** rispetto a quello stimato dall'Amministrazione, **dovrà** allegare nell'ambito della Busta Economica una **relazione giustificativa** dei costi inferiori dichiarati onde consentire alla Stazione Appaltante di attivare immediatamente il subprocedimento di verifica della congruità di tali costi ex art. 110 del D.Lgs. 36/2023.

Oneri aziendali della sicurezza (articolo 108, comma 9 del D. Lgs. 36/2023)

Per quanto riguarda i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art.108, comma 9 del D. Lgs. 36/2023, il prezzo complessivo indicato dall'operatore economico partecipante alla gara deve intendersi comprensivo di tali costi della sicurezza; in ogni caso, l'operatore economico dovrà esplicitarne in sede di offerta l'ammontare.

L'ammontare dell'appalto come determinato si intende remunerativo, senza eccezione alcuna, di tutti gli oneri, condizioni e prestazioni posti a carico dell'appaltatore, per esplicita ammissione dello stesso di aver preso atto del calcolo della spesa, e di aver eseguito prima della formulazione dell'offerta tutti gli opportuni calcoli.

Il CCNL applicabile al personale dipendente che sarà impiegato nell'appalto, ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2, del D. Lgs. 36/2023, è individuato dal Comune in uno dei seguenti:

si ritengono in possesso dei requisiti richiesti dalla norma, i contratti collettivi di lavoro riferiti al settore edile identificati con i seguenti codici assegnati dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL):

1. F012 (tale CCNL ha assorbito anche i precedenti contratti collettivi F011 e F016) – CCNL Edili Industria e cooperative – firmato da Ance, Alleanza delle cooperative e sindacati di settore;
2. F015 – CCNL Edili Artigianato – firmato dalle associazioni artigiane e dai sindacati di settore;

3. F018 (tale CCNL ha assorbito anche il precedente contratto collettivo F017) – CCNL Edilizia Piccole e Medie Imprese – firmato da Confapi Aniem e sindacati di settore".

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dal Comune (art. 11, comma 3, del D. Lgs. 36/2023).

Il differente contratto eventualmente applicato va indicato dal concorrente nella Dichiarazione Sostitutiva di Equivalenza CCNL.(Allegato offerta economica)

CATEGORIE DI OPERE

1) Opera prevalente, compresa nelle categorie generali: **OG1** (55,41%)

Obbligo di possesso del requisito in proprio, con facoltà di subappalto nei limiti dell'art. 119, comma 1 del D.lgs. n.36/2023 (max 49,99%) ad imprese in possesso dei requisiti.

2) Opere scorporabili (100%): **OS 28** – Impianti termici e di condizionamento (22,80%). **OS 30** – Impianti elettrici, telefonici radiotelefonici e televisivi (21,79%).

Raggruppamenti di imprese, Consorzi e reti di imprese:

Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane nonché consorzi stabili ex art. **65, comma 2 lett. b) c) d), del D. Lgs. 36/2023**, i requisiti di qualificazione devono essere posseduti dal consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, dal consorzio tra imprese artigiane o dal consorzio stabile, fatto salvo, per quest'ultimo, il disposto di cui all'art. 67, del Codice ovvero:

a. I requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), sono disciplinati dall'allegato I1.12, fermo restando che per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d) -consorzi stabili-:

b) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;

c) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) e 66, comma 1, lettera g), indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e del comma 3 dell'articolo 67, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Le imprese che partecipano in rete devono attenersi, per quanto compatibile ed in base alla tipologia di rete prescelta, alle disposizioni di cui all'art. 65, comma 2, lettera g), oltre a quanto indicato nella presente lettera di invito.

3.1 FINANZIAMENTO DELL'APPALTO

L'intervento in oggetto è stato finanziato con fondi propri di bilancio

Il corrispettivo dell'appalto sarà determinato a corpo, come dettagliato agli artt. 1.1.2 del CSA;

3.2 TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI:

Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori, come schema di contratto è di **257 giorni** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna del cantiere. (art.1.3.3 CSA)

3.3 Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, l'Ente si riserva la facoltà, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, c. 4-ter, del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta; l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;

- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 8 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 25.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorziate, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

[In caso di protocollo di legalità/patto di integrità] La mancata accettazione delle clausole contenute nel **protocollo di legalità/patto di integrità** approvato con deliberazione del Comune

di Chivasso G.C. n.49 del 01/04/2021, e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano **oltre cinquanta dipendenti** che, al momento della presentazione dell'offerta, non allegano e presentano, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti **pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta**, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto di appalto/appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

ISCRIZIONE WHITE LIST

Nei lavori sono presenti le seguenti lavorazioni e prestazioni elencate all'articolo 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012 per le quali è necessaria l'iscrizione dell'operatore economico nella WHITE LIST tenuta ai sensi del D.P.C.M. 18/04/2013 presso la competente Prefettura-Ufficio del Governo:

c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

f) fornitura di ferro lavorato;

Per l'esecuzione delle succitate lavorazioni, quindi, **gli operatori economici devono possedere**, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede.

L'iscrizione alla white list dovrà essere posseduta soltanto dal soggetto che effettivamente andrà a svolgere la prestazione rientrante all'interno dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 53, il quale potrà essere, in base al caso concreto, l'appaltatore, un'impresa del raggruppamento temporaneo verticale, il subappaltatore o il subaffidatario.

Qualora non venga specificato nulla a riguardo si intenderà che le prestazioni saranno svolte a cura dell'aggiudicatario e pertanto la stazione appaltante è tenuta ad accertare che l'impresa che vi partecipi e che dichiara di eseguirle, risulti iscritta all'interno del suddetto elenco:

Attenzione: non è sufficiente, ai fini dell'ammissione alla gara, aver presentato, alla data di presentazione dell'offerta, domanda di iscrizione al predetto elenco, occorre l'effettiva iscrizione. (Consiglio di Stato, sez. V, 20 dicembre 2024, n. 10256)

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 25.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (QUALIFICAZIONE)

Possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 100 comma 4 del D. lgs n.36/2023

Possesso di iscrizione SOA (attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 100, comma 4, del Codice e dell'Allegato II.12 al Codice, la qualificazione nelle categorie individuate nella tabella seguente e con le specifiche ivi riportate.

Ai sensi dell'Allegato II,12 art. 2, c.2 del D.lgs. n.36/2023) la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziate, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori.

Il possesso del requisito succitato può essere dichiarato *mediante dichiarazione sostitutiva da formularsi secondo le disposizioni di cui al DPR n.445/2000* **VEDI SCHEDA 1)**

Le opere che formano oggetto dell'appalto, secondo la distinzione per categorie di cui all'allegato II.12 al Codice possono essere così suddivisibili:

Lavorazioni	Categoria	Classe	IMPORTO	Indicazioni speciali ai fini della gara	
Edifici civili e industriali	OG1 Cat. Prevalente a qualificazione obbligatoria	II	€.348.201,01	Prevalente	Subappaltabile nei limiti dell'art. 119 del D.lgs. n.36/2023 max 49,99%
Impianti termici e di condizionamento	OS28 Cat. Scorporabile	I	€. 143.250,29	Scorporabile necessario/qualificatorio	Subappaltabile 100%
Impianti elettrici, telefonici radiotelefonici e televisivi	OS30 Cat. Scorporabile	I	€. 136.945,28	Scorporabile necessario/qualificatorio	Subappaltabile 100%

Articolo 30 All. II 12 del d.lgs 36/2023

Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

1) **Opera prevalente: SOA OG1 classe II : Obbligo di possesso del requisito in proprio. E' ammesso il subappalto nei limiti del 49,99% della lavorazione per la categoria OG1.**

2) **Opere scorporabili facoltative.** Ai fini della qualificazione si specifica che:

- Le lavorazioni afferenti alla categoria **OS28** rientrano nella classifica I° oppure nel perimetro dei requisiti ex art. 28 dell'allegato II.12 al Codice. Tali lavorazioni, possono essere eseguiti in proprio dall'appaltatore singolo solo se in possesso della necessaria qualificazione nella Cat. OS28, ovvero sono subappaltabili integralmente ad operatore in possesso delle necessarie qualificazioni. **(subappalto necessario/qualificante)** solo se il concorrente è

qualificato per la categoria prevalente per l'importo totale dei lavori. È ammesso l'avvalimento;

- Le lavorazioni afferenti alla categoria **OS30** rientrano nella classifica I° oppure nel perimetro dei requisiti ex art. 28 dell'allegato II.12 al Codice. Tali lavorazioni, possono essere eseguiti in proprio dall'appaltatore singolo solo se in possesso della necessaria qualificazione nella Cat. OS30, ovvero sono subappaltabili integralmente ad operatore in possesso delle necessarie qualificazioni. **(subappalto necessario/qualificante)** solo se il concorrente è qualificato per la categoria prevalente per l'importo totale dei lavori. È ammesso l'avvalimento;

ATTENZIONE: Qualora il concorrente singolo non sia qualificato né per la CAT OS28, né per la CAT OS30, dovrà essere qualificato per la categoria prevalente (OG1) per l'importo totale dei lavori (classe III) e dovrà dichiarare il subappalto (100%) per le categorie in questione OS28 e OS30 (subappalto necessario/qualificante). E' ammesso l'avvalimento

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, pertanto, il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori a cascata; ciò trova motivazione nella volontà di rafforzare il controllo dell'attività di cantiere dato che trattasi di lavori di riqualificazione di beni culturali e garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e sicurezza dei lavoratori.

Raggruppamenti di imprese, Consorzi e reti di imprese: Si applicherà il disposto di cui all'art. 68 del D.lgs. n. 36/2023. Le imprese che partecipano in rete devono attenersi, per quanto compatibile ed in base alla tipologia di rete prescelta, alle disposizioni di cui all'art. 65, 2 comma, lettera g), e alla determina AVCP n. 3 del 23.4.2013, oltre a quanto indicato nella presente lettera di invito.

La stazione appaltante stipulerà il contratto con l'impresa aggiudicataria, **previa verifica dei requisiti di qualificazione richiesti dal presente disciplinare.**

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lett. e), f) g) h) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'impresa ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti i di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Le dichiarazioni dell'ausiliaria sono allegate alla domanda di partecipazione.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, anche premiale o misto.

Il contratto di avvalimento, anche premiale e misto, deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro ... [5 cinque] giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente deve indicare le parti della prestazione che intende subappaltare o concedere in cottimo (ovvero che intende necessariamente subappaltare non possedendo la necessaria qualificazione) in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 e nei limiti di quanto previsto dal precedente punto n.5; in mancanza di tale indicazione il subappalto è vietato.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice, l'affidatario comunica alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1, comma 1, lettera O) dell'allegato I.1. al Codice. Gli operatori economici possono indicare nella domanda di partecipazione una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli artt. 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'art. 60, comma 2.

In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

CLAUSOLE SOCIALI . ALL. II.3 [art.102 del D.lgs. 36/2023 clausole sociali]

L'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto, ai sensi dell'art. 102 del d.lgs.36 2023:

- a) a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui al paragrafo 3. In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto
- b) a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate
- c) **ad** assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto:
 - una quota pari almeno al 30% per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali ai sensi dell'articolo 1, comma 8, dell'allegato II.3 al codice di occupazione giovanile
 - una quota pari almeno al 30% per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali ai sensi dell'articolo 1, comma 8, dell'allegato II.3 al codice di occupazione femminile

Il concorrente allega all'offerta tecnica una relazione con la quale indica le concrete modalità con le quali si impegna a garantire quanto previsto al presente - art. 102, c.2. d.lgs. 36/2023 Vedi Modello A3

Gli operatori economici che occupano **oltre cinquanta dipendenti**, producono al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero **pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta**, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti **pari o superiore a quindici** sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

9.1. SOVVENZIONI ESTERE DISTORSIVE

Non applicabile

10. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 53 (garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive) del D. Lgs. 36/2023 *“nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell'articolo 50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente”*, e del parere del MIT n. 3276 del 27 febbraio 2025, relativamente alla procedura in oggetto non si rinvencono particolari esigenze che giustifichino la richiesta di cauzione provvisoria.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo nei luoghi di esecuzione **dei lavori è obbligatorio A PENA DI ESCLUSIONE per garantire l'effettiva conoscenza, da parte dei concorrenti, dei luoghi**, delle strutture, del dimensionamento, condizioni e circostanze in grado di influire sull'esecuzione dei lavori, sulle condizioni contrattuali e sulla corretta esecuzione dell'appalto e al fine della formulazione di un'offerta organizzativa coerente con le esigenze e gli obiettivi espressi nel CSA. **I concorrenti sono pertanto invitati ad effettuare un sopralluogo** presso i luoghi dove si svolgeranno i lavori, al fine di constatare la consistenza degli stessi e di predisporre le modalità per l'esecuzione ottimale. Il sopralluogo potrà essere effettuato da un legale rappresentante della ditta, dal direttore tecnico o da un dipendente della ditta munito di delega scritta da parte del rappresentante legale in cui si attesti la sua qualità di dipendente, e di documento di identità valido. Il sopralluogo può anche essere effettuato da un soggetto non legato da un rapporto di lavoro di tipo subordinato, ovvero da collaboratori e consulenti esterni purchè il rappresentante legale indichi nella delega il tipo di rapporto sussistente tra le parti e la capacità del delegato di pienamente valutare e riferire ogni

circostanza inerente l'appalto. Ogni soggetto che effettua il sopralluogo può esperire tale adempimento per un solo concorrente. In caso di raggruppamento/consorzio ordinario di concorrenti/GEIE (sia già costituito che da costituire), la ricognizione degli elaborati di gara e dei luoghi, deve essere effettuata dall'Impresa mandataria. Sono pertanto escluse deleghe alla mandante. Il sopralluogo può essere effettuato concordando appuntamento con l'ufficio tecnico del Comune di Chivasso ai seguenti recapiti:

segreteria Ufficio Tecnico al n 0119115410 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 –

L'appuntamento dovrà essere richiesto almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 77,00 secondo le modalità di cui alla *Delibera Anac n. 598 del 30 dicembre 2024 o successiva delibera pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>*.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA DA QUI

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 09:00 del giorno 30/04/2026 a pena di irricevibilità. La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. **Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto**

13.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Si raccomanda di porre attenzione ai limiti prestabiliti relativi alle dimensioni massime dei file caricabili in ognuna delle buste; il peso di ciascun file non potrà essere superiore a 15 Mb mentre la dimensione massima complessiva dei file caricati in ogni singola busta non potrà eccedere i 30 Mb.

Nella sezione “**Informazioni**” del portale, sono contenuti gli elementi utili all'operatore economico su modalità di registrazione, modalità di inoltro delle offerte etc.

Specifiche e dettagliate indicazioni riguardanti il funzionamento, la registrazione, le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema sono contenute nelle sezioni “**Istruzioni e manuali**” e “**FAQ**”

https://chivasso-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp_istruzioni.wp;

https://chivasso-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp_faq.wp

Per ulteriori richieste di assistenza si può far riferimento alla sezione “**Assistenza**” del portale:

https://chivasso-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp_assistenza_tecnica.wp

Numero verde 0422267755

L'invio dell'offerta è di esclusiva responsabilità dell'Operatore Economico offerente.

L'“**OFFERTA**” è composta da:

A – **Documentazione amministrativa;**

B – **Offerta tecnica;**

C – **Offerta economica.**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni (Schede di autocertificazione e i Modelli allegati) e l'offerta economica sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per *180 giorni* dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte tecniche o economiche, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto rispettivamente nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- ~~— il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;~~
- ~~— l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;~~
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 13.1.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- ~~— la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.~~
- la totale mancanza del D.G.U.E.
- tutte le altre fattispecie dichiarate non sanabili col soccorso istruttorio nel presente disciplinare

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 0 del presente Disciplinare nonché l'omessa indicazione delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione del presente bando (riserva quota 30% a favore di giovani e donne).

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di cinque *giorni*. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma telematica nella sezione "Busta telematica Documentazione Amministrativa" la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative del DGUE (Scheda 1);
- 2) DGUE;

- 3) eventuale procura;
- 4) ~~garanzia provvisoria;~~
- 5) documentazione in caso di avvalimento di cui al successivo paragrafo 15.4;
- 6) documentazione per i soggetti associati di cui al successivo paragrafo 15.5;
- 7) Scheda 2 Modulo per autodichiarazione (raggruppamenti temporanei)
- 8) Scheda 3 Modulo per autodichiarazione (iscrizione camera commercio)
- 9) ~~per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, copia conforme della certificazione di cui all'art. 106, comma 8 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;~~
- 10) dichiarazione Modello A.1 di assoluzione imposta di bollo contenente la marca da bollo debitamente annullata.

Per la predisposizione della dichiarazione di assoluzione imposta di bollo l'impresa dovrà:

- _ scaricare e stampare il modello "Modello A.1" allegato al presente bando;
- _ compilarlo in ogni sua parte;
- _ apporre sul modello "Modello A.1" la marca da bollo da € 16,00;
- _ scansionare il modello "Modello A.1";
- _ sottoscrivere il modello "Modello A.1", **con firma digitale valida** del Titolare o del Legale Rappresentante dell'Impresa o, in caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei o GEIE se non ancora costituiti, di tutti i Legali Rappresentanti delle Imprese partecipanti;
- _ caricare tutta la documentazione firmata digitalmente nella busta amministrativa.

L'originale cartaceo del modello "Modello A.1", contenente la marca da bollo debitamente annullata come innanzi specificato, ai fini fiscali e per eventuali controlli a campione da parte della Stazione Appaltante, dovrà essere conservato presso la sede legale dell'operatore economico

- 11) Modello A.2 Dichiarazione titolare effettivo
- 12) (Per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti)
Rapporto situazione del personale di cui all'art. 46, decreto legislativo n. 198 del 2006.
- 13) Attestazione di sopralluogo rilasciata dalla Stazione Appaltante

ATTENZIONE: E' onere e responsabilità esclusiva del concorrente di attestare e dichiarare tutto quanto richiesto dal disciplinare al fine del rispetto di tutti i requisiti di partecipazione.

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato **Scheda n.1**

La domanda e le relative dichiarazioni (comprese quelle degli allegati) sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

N.B. Le stazioni appaltanti considerano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all' articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 3, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta si riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

15.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, allega:

- 1) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento, anche misto;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

15.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:

- a) *[In caso di lavori servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190]:*
- a. 1 di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List), indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;
 - b) *[Eventuale in caso di adozione di misure di self-cleaning]:*
 - b.1 di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;

(o, in alternativa)

 - b.2 di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi *[indicare le motivazioni]* e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;
- c) *[Eventuale, in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale]:*
- che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il da
 - che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il da
- d) *[Eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice]:*
- che è stato emesso il provvedimento (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data ... da parte di
- e) *[solo per i consorzi stabili]* di non partecipare a più di un consorzio stabile;
- f) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;
- (o, in alternativa)**
- g) di partecipare in più di una forma, *[indicare quali]* e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- (o, in alternativa)**
- h) di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente *[indicare il nominativo]*, che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;
- i) di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

ATTENZIONE: per tutti i soggetti associati facenti parte del raggruppamento temporaneo di imprese, o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti: la Scheda 1, scheda 2, scheda 3, devono essere presentate da ciascuna impresa costituente il raggruppamento temporaneo di imprese, o consorzio ordinario o GEIE. La stessa documentazione, in caso di consorzio, dovrà essere presentato dal consorzio partecipante alla gara e dal consorzio designato quale esecutore. Le dichiarazioni di cui agli allegati Modelli A dovranno essere sottoscritti da tutti i componenti del raggruppamento.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce a pena di inammissibilità la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma telematica nella sezione "Busta offerta tecnica".

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente paragrafo 15.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) relazione tecnica progettuale;
- b) il contratto di avvalimento premiale;
- c) **copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC. ATTENZIONE: Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale, quindi, per modalità di funzionamento inerenti la PAD, la ricevuta di pagamento in questione deve essere inserita nella busta contenente l'offerta tecnica, anche se trattasi di documentazione amministrativa, anziché nella busta contenente la documentazione amministrativa.**
- d) relazione che indichi le modalità concrete con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione del presente bando (riserva quota 30% a favore di giovani e donne)
Vedi MODELLO A.3

La relazione tecnica –organizzativa dei lavori dovrà redatta in lingua italiana, contenente tutte le indicazioni necessarie per l'attribuzione del punteggio e non dovrà includere alcuna indicazione economica diretta o indiretta relativamente alle attività oggetto dell'appalto, pena l'esclusione. La struttura dei capitoli della relazione tecnica dovrà essere impostata in modo da consentire l'immediata identificazione e corrispondenza tra i criteri di valutazione dell'offerta tecnica e l'offerta del concorrente.

La relazione contiene un progetto tecnico dettagliato ed esauriente, da redigere preferibilmente secondo le seguenti indicazioni:

- non superiore alle facciate indicate nell'Allegato Criteri Offerta Tecnica in formato A4, unite e progressivamente numerate;
- carattere: Arial; dimensione non inferiore a 11 o Time New Roman carattere non inferiore a 12
- La copertina esterna del progetto e l'eventuale indice non verranno considerati nel computo delle pagine che concorrono alla dimensione dell'elaborato scritto.
- Eventuali CV, certificazioni e altri allegati tecnici non verranno considerati nel computo delle pagine che concorrono alla dimensione dell'elaborato scritto.
- Eventuali copertine interne, tavole/tabelle, disegni, foto, istogrammi, grafici e marchi costituiranno contenuto delle facciate dell'elaborato e saranno considerate nel computo del numero complessivo di facciate. I criteri di valutazione dell'offerta tecnica presuppongono l'applicazione

degli standard minimi previsti dal Capitolato prestazionale; e devono essere sviluppati quali personalizzazioni e/o miglioramenti del servizio.

Nel caso di presentazione di un numero di facciate superiori a quelle massime consentite, la disamina della commissione si limiterà al numero di pagine massimo previsto nella presente lettera di invito, non procedendo con l'esame e la valutazione della documentazione eccedente.

E' consentita, in aggiunta, la produzione di allegati illustrativi e non descrittivi della relazione presentata quali ad esempio elaborati grafici, schede tecniche, certificati delle ISO possedute, etc.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

Nello specifico:

- a) l'offerta tecnica non può prevedere varianti delle caratteristiche delle lavorazioni contenute negli elaborati posti a base di gara ma esclusivamente miglioramenti, integrazioni migliorative o ampliamenti in funzione degli elementi di valutazione, considerando che le previsioni del Capitolato prestazionale posto a base di gara integrano condizioni minime indispensabili;
- b) non sono ammesse offerte tecniche in contrasto con le condizioni degli elementi ritenuti inderogabili in precedenza precisati, che esprimono o rappresentano, soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca, anche qualora la scelta tra le diverse soluzioni sia lasciata alla Stazione Appaltante;
- c) non sono ammesse offerte tecniche che prevedono soluzioni tecniche o prestazionali peggiorative rispetto a quanto previsto dalla documentazione a base di gara oppure incompatibili con quest'ultima;
- d) non sono ammesse offerte tecniche in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili;
- e) non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte l'offerta economica;
- f) l'offerta tecnica non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico del Comune di Chivasso;
- g) l'offerta tecnica non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
- h) la mancata presentazione dell'offerta tecnica costituisce causa di esclusione.

Il verificarsi di una delle condizioni sopradescritte comporta la non ammissibilità dell'Offerta Tecnica e l'esclusione del relativo offerente.

CERTIFICAZIONI –

→ Allegare attestazioni/certificati aggiornati,

ATTENZIONE: NEL CASO DI PARTECIPAZIONE IN R.T.I., PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TUTTE le imprese partecipanti al raggruppamento dovranno possedere e dimostrare- allegandola ai documenti di gara, pena la mancata attribuzione del punteggio- la certificazione succitata)

Attenzione: qualora non siano allegate, all'interno della documentazione presentata in sede di gara, le attestazioni delle certificazioni succitate, i punteggi relativi NON VERRANNO ATTRIBUITI. NON VERRA' CONSIDERATA LA MERA ATTESTAZIONE DEL POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE IN QUESTIONE

N.B: Consigli pratici per la redazione

- ❖ Strutturare la relazione seguendo l'ordine dei criteri e sub-criteri (per consentire alla commissione giudicatrice di trovare facilmente ogni elemento richiesto)

- ❖ Usare evidenze, indicatori e misurabili (numeri, percentuali, orari, procedure)
- ❖ Allegare prove e documenti giustificativi (curriculum, piani, certificazioni)
- ❖ Mantenere chiarezza e sintesi, ma con sufficiente livello di dettaglio per consentire un'analisi completa da parte della Commissione.

L'operatore economico che intende avanzare richiesta di oscuramento di parte dell'offerta tecnica allega, oltre all'offerta in chiaro, una versione della stessa con oscuramento delle parti che ritiene riservate in quanto costituenti segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, unitamente a una dichiarazione firmata contenente le ragioni della richiesta.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta a pena di esclusione dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1. "Domanda di partecipazione"

Attenzione: la valutazione dell'offerta tecnica avverrà non solo sulla base del suo intrinseco contenuto sostanziale, ma anche della sua mole e della sua chiarezza espositiva, della completezza ed esaustività del progetto unitamente alla sinteticità del medesimo. Sarà valutata come pregio della relazione tecnica la succitata caratteristica di sintesi, che evidenzia con immediatezza e chiarezza i suoi punti caratterizzanti, mentre sarà valutata negativamente il progetto/relazione che sia prolisso e inutilmente ripetitivo di concetti. I concorrenti dovranno effettuare attenta analisi delle indicazioni contenute negli atti di gara e presentare relativa proposta progettuale sviluppando in particolare gli aspetti indicati nei punti seguenti. La Commissione giudicatrice valuterà quindi la proposta progettuale tenendo conto della completezza, chiarezza e coerenza e funzionalità di quanto offerto in rapporto alle tipologie e alle caratteristiche del servizio tenendo conto delle indicazioni del CSA

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma telematica nella sezione "Busta offerta Economica". L'offerta economica è firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 15.1.

La dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

Nella busta telematica "C OFFERTA ECONOMICA" dovrà essere inserita la seguente documentazione, da presentarsi esclusivamente tramite la piattaforma telematica:

1) Offerta economica redatta su apposito modulo offerta, Modello A.5.Scheda .Offerta Economica e dovrà indicare:

- a) la percentuale unica di ribasso sull'importo dei lavori a base di gara;
- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- c) la stima dei costi della manodopera;. . Nel caso di costi della manodopera inferiori a quelli stimati dalla stazione appaltante, l'operatore economico può anticipare nell'offerta economica le motivazioni del ribasso derivanti da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera, allegando i relativi giustificativi. La mancata anticipazione di motivazioni e/o giustificativi non costituisce causa di esclusione;

2) (eventuale) Modello a.4. Nel caso di applicazione di un CCNL diverso da quello indicato dalla Stazione Appaltante la dichiarazione di equivalenza delle tutele di cui all'art.11, comma 4, del Codice. La mancata anticipazione della dichiarazione di equivalenza delle tutele non costituisce causa di esclusione.

L'offerta economica sarà calcolata extra Piattaforma dalla Commissione Giudicatrice con l'applicazione della formula riportata nel presente Disciplinare. Pertanto, l'operatore economico non dovrà inserire alcun valore in Piattaforma.

Sono inammissibili le offerte economiche con percentuali di offerta in rialzo

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella tabella Allegata con la relativa ripartizione dei punteggi.

Con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Con la lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto ovvero della modalità indicata nei singoli criteri.

L'offerta tecnica sarà valutata in base ai criteri e sub criteri di cui alla **TABELLA ALLEGATA N.1 CRITERI OFFERTA TECNICA:**

Si specifica che:

- (i) In assenza nell'offerta tecnica della documentazione riferita al criterio o singolo sub-criterio sarà assegnato automaticamente punteggio pari a 0,00.
- (ii) L'assenza completa di tutta la documentazione tecnica determina l'inammissibilità dell'offerta e pertanto il concorrente non sarà ammesso al prosieguo della gara.

[Soglia di sbarramento al punteggio tecnico] Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento **pari a 45 [indicare la/le soglie di punteggio]** per il punteggio tecnico complessivo

18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, la Commissione Giudicatrice assegnerà i punteggi facendo riferimento alla ricchezza degli spunti progettuali, allo sviluppo degli standard richiesti nel Capitolato Speciale, all'innovatività del progetto. Qualora la Commissione non dovesse ritrovare all'interno del Progetto la descrizione richiesta per il singolo paragrafo, la valutazione per il paragrafo inesistente sarà pari a "Non valutabile" a cui verrà attribuito un punteggio uguale a zero (0). La Commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al punteggio massimo a disposizione per il sub-criterio. I coefficienti variabili da 0 a 1 da attribuire all'offerta in relazione a ciascun sub-criterio esaminato sono determinati

attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, utilizzando la seguente scala di valutazione.

VALORE DEL COEFFICIENTE	GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE	
0	Offerta non valutabile	Contenuti assenti.
0,10	Offerta del tutto inadeguata	I contenuti oggetto di valutazione vengono semplicemente richiamati.
0,20	Offerta inconsistente	Indicato qualche contenuto, ma non articolato e/o qualitativamente inconsistente.
0,30	Offerta gravemente	Contenuti limitati, scarsamente articolati e/o quantitativamente inconsistenti.
0,40	Offerta insufficiente	Contenuti limitati, articolati in modo frammentario e/o quantitativamente poco consistenti.
0,50	Offerta scarsa	Contenuti modesti, con articolazione non ancora sufficiente e/o quantitativamente poco consistenti.
0,60	Offerta sufficiente	Contenuti pertinenti, anche se essenziali, descritti in modo abbastanza chiaro e ordinato ma quantitativamente poco consistenti.
0,70	Offerta discreta	Contenuti pertinenti, descritti in modo chiaro e abbastanza articolato e/o quantitativamente
0,80	Offerta buona	Contenuti esaurienti, descritti in modo chiaro e articolato e/o quantitativamente abbastanza
0,90	Offerta molto buona	Contenuti esaurienti e approfonditi, descritti in modo chiaro e completo e/o quantitativamente
1	Offerta ottima	Contenuti esaurienti e approfonditi, descritti in modo chiaro, completo e dettagliato e/o

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della suddetta tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta dell’elemento richiesto.

La somma dei punteggi di tutti subcriteri di valutazione determina, per il criterio offerta tecnica, il punteggio tecnico complessivo per ciascun concorrente.

I punteggi totali e parziali attribuiti ai concorrenti verranno espressi in cifre fino a due decimali. In caso di valori con più di due cifre decimali, gli stessi verranno sempre arrotondati alla seconda cifra decimale. Se il terzo decimale avrà un valore compreso tra zero e quattro l'arrotondamento sarà per difetto (ossia non si terrà conto della terza cifra decimale); se invece il terzo decimale avrà un valore compreso tra 5 e 9 l'arrotondamento sarà per eccesso (ossia la terza cifra decimale passerà all'unità superiore).

Non sarà effettuata la riparametrazione dei punteggi

18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Sarà attribuito il massimo punteggio (**20 punti**) al prezzo (risultante dall'applicazione del ribasso percentuale offerto all'importo posto a base di gara, comprensivo dei costi della manodopera e a cui saranno sommati gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze) che sarà risultato più basso rispetto all'importo a base di gara.

I punteggi per le altre offerte saranno attribuiti secondo la seguente formula:

$$\text{punteggio Impresa Candidata} = \frac{\text{prezzo più basso offerto} \times 20}{\text{prezzo dell'Impresa Candidata oggetto di valutazione}}$$

Il punteggio sarà attribuito fino alla seconda cifra decimale

Es.

O.E. 1 sconto offerto: 5%

O.E. 2 sconto offerto: 10%

O.E. 3 sconto offerto: 15%

O.E. 3 prezzo offerto= € 547.279,62 (628.396,58/100* 15) +13.142,53

O.E. 2 prezzo offerto= € 578.699,45

O.E. 1 prezzo offerto= € 610.119,28

PUNTI:

OE3 = 20

OE2 = 18,91

OE1 = 17,94

L'aggiudicazione verrà disposta a favore dell'operatore economico che avrà ottenuto il punteggio complessivo (OT+OE) più elevato.

In caso di offerte pari si procederà ad aggiudicare all'offerta che avrà avuto il punteggio tecnico più elevato, in caso di offerte identiche si procederà mediante sorteggio ex art. 77 c. 2 RD 827/1924.

Si procederà all'Aggiudicazione anche in presenza di una sola Offerta.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative

alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione telematica ha luogo il giorno ... *[indicare il giorno]*, alle ore ... *[indicare*

La PAD consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Inversione procedimentale: la stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale

Con l'inversione procedimentale si procede preliminarmente, nei confronti di tutti i concorrenti, alla verifica del pagamento del contributo ANAC. Successivamente si procede alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, poi, alla verifica dell'anomalia e, in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa dei concorrenti indicati nel successivo paragrafo 24,

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

[In alternativa, in caso di inversione procedimentale]

Il/la , *responsabile di fase* procede a:

- a) verificare l'avvenuto pagamento del contributo ANAC
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14, se necessario.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono indicate nel disciplinare di gara (si comunica che l'apertura delle offerte tecniche **avverrà, il giorno 30/04/2026 alle ore 14,00**, ovvero, qualora la commissione decida di posticipare l'apertura delle offerte tecniche la data verrà comunicata tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.)

Il responsabile di fase procede all'apertura delle offerte presentate.

La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla PAD.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la PAD consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La/Il, responsabile di fase procede all'apertura della Busta Offerta economica.

La commissione giudicatrice procede all'esame del contenuto della Busta Offerta Economica, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta tecnica. Nel caso di *ex aequo* la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria e chi sarà collocato al secondo posto ed eventualmente (in base al numero delle offerte risultanti in *ex aequo*) nei posti successivi. La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la *responsabile di fase* redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara nei casi in cui il bando che non abbia previsto espressamente tale possibilità.
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'articolo 110, comma 1 del D.lgs. n.36/2023 sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione entrambi superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo di cui sopra sarà effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia superiore a tre.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi dei membri della Commissione Giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP , esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il, *responsabile di fase* procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità al presente disciplinare della documentazione amministrativa
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14, se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

25. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, ai sensi dell'Allegato I.01 del Codice:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello/i indicato/i dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al paragrafo 0 ;

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato

possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

N.B. La lista dei requisiti non ancora verificabili tramite FVOE è allegata al Comunicato del Presidente del 16 aprile 2025 ed è consultabile sul sito dell'Anac al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/en/-/comunicato-del-presidente-del-16-aprile-2025-fvoe>. La lista viene aggiornata a mano a mano che vengono attivati nuovi collegamenti in regime di interoperabilità con gli enti certificatori.

N.B. L'avvenuta stipula del contratto non esime la stazione appaltante dal concludere entro un congruo termine la verifica dei requisiti autocertificati che non è stato possibile verificare entro i termini sopra indicati.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni *[di norma 60 giorni, la stazione appaltante può stabilire un termine diverso]* giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

~~La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.~~

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve:

- presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata

26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto, quelli di subappalto e i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto.

27. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e *[per le pubbliche amministrazioni]* nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, *nonché [per le amministrazioni tenute alla redazione del PIAO]* nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante <https://www.comune.chivasso.to.it>

28. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta

dei dati e delle informazioni inseriti nelle PAD a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara si demanda al tribunale Amministrativo Competente

30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali

Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico connesse all'affidamento della appalto in oggetto ai sensi dell'art. 6 par. 1 lettera e del Regolamento 2016/679.

I dati saranno trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Si comunica inoltre che il conferimento dei dati è facoltativo da parte degli operatori economici; qualora non vengano fornite le informazioni richieste non sarà possibile considerare la candidatura alla gara e conseguentemente non potrà essere disposta l'ammissione.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

I diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento potranno essere fatti valere nei casi previsti dalla normativa vigente. Gli operatori economici hanno diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Privacy.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Chivasso

Telefono: 01191151 Indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.chivasso.to.it

Responsabile della protezione dei dati : indirizzo di posta elettronica:

dpo@comune.chivasso.to.it

N.B. La stazione appaltante predispose la clausola in base agli indirizzi adottati al proprio interno per l'attuazione della normativa sulla privacy.

IL Responsabile della fase di gara

Dr.ssa Roberta Colavitto